



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2010, proposto da:
Snals - Confsal (Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuola),
Silvestro Ilisco, Alberto Facchinetti, Francesco Bertussi, Dario
Marchetti, Francesco Sagone, Angelo Ponzo, Rocco Potenza, Maria
Gloria Pedruni, Norberto Morgano, Manuela Polini, Claudio Santi,
Enrico Vicini, Gino (Capoccitti Eros) Capoccitti, Alessandra (Sagone
Giovanni) Barbaglio, rappresentati e difesi dagli avv. Michele
Mirengi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Stefano Viti in
Roma, piazza della Liberta', 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consiglio

Nazionale della Pubblica Istruzione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA RIDEFINIZIONE
DELL'ORARIO COMPLESSIVO ANNUALE DELLE SECONDE,
TERZE E QUARTE CLASSI DEGLI ISTITUTI TECNICI PER
L'A.S. 2010/2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 il cons.
Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Considerata la sussistenza del prescritto *fumus boni juris* sotto il
profilo della denunciata omessa acquisizione del parere del Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione sui decreti di ridefinizione
dell'orario delle classi degli istituti tecnici e professionali per cui è
causa;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

IL SEGRETARIO